SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1995, n. **540.**

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

95G0580

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 dicembre 1995, n. **538.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1924):

Presentato dal sen. SALVI ed altri il 6 luglio 1995.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 12 luglio 1995, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 19 ottobre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3303):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 9 novembre 1995.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 12 dicembre 1995.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo ed all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 499/1992 (Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni), è il seguente:

«Art. 2. — 1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Detta legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1992.

95G0583

LEGGE 20 dicembre 1995, n. **539.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.

3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi stabiliti, è prorogato al 30 giugno 1996.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1995, N. 444

All'articolo 1:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa».

All'articolo 3:

al comma 3, all'alinea, la parola: «valida» *è sostituita dalla seguente:* «valide»;

dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-*bis*. Le risorse assegnate per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1973, n. 637, recante destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, affluiscono al fondo nazionale speciale per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non possono essere inferiori al 15 per cento dei proventi stessi. È abrogato il terzo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 637 del 1973. La quota destinata all'amministrazione provinciale di Como non può essere comunque inferiore al 15 per cento».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Titoli obbligazionari degli enti locali).* — *1.* All'articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono soppresse le parole: "È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto"».

All'articolo 5:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:

"2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale com-

plessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato dallo Stato direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993. La quota di spettanza di ciascuna regione è attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla regione che erogherà il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato"»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: «n. 441,» *sono inserite le seguenti:* «e dei mutui di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e successive modificazioni,»;

al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui»; *e al secondo periodo, la parola:* «originario» *è soppressa;*

al comma 8, le parole: «di cui al comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 6 e 7»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995»;

al comma 9, le parole: «previdenza per l'amministrazione pubblica» *sono sostituite dalle seguenti:* «previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. – (*Ammortamento mutui*). — *1.* All'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel corso dell'esercizio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "sino ad esaurimento";

b) al comma 2, le parole: "del 31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 marzo di ogni anno"; e le parole: "30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre dell'anno precedente"».

All'articolo 6:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: «Il termine del regolamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il termine per l'emanazione del regolamento»;

al comma 1, lettera a), *le parole:* «31 dicembre 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1996»; *e le parole:* «prima rata» *sono sostituite dalle seguenti:* «seconda rata»;

al comma 1, lettera b), *le parole:* «31 marzo 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 1996»;

al comma 1, lettera c), *le parole:* «30 aprile 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 1996».

All'articolo 9:

al comma 1, all'alinea, le parole: «entro il 31 dicembre 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 gennaio 1996»;

al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «allegato al bilancio» *la parola:* «pluriennale» *è soppressa;*

al comma 1, lettera c), *le parole:* «1° gennaio 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° febbraio 1996»;

al comma 1, lettera d), *sono aggiunte, in fine, le parole:* «; nel caso in cui la deliberazione non sia adottata, la competenza ad assumere gli atti di gestione riguardo all'entrata ed alla spesa rimane attribuita alla giunta dell'ente locale»;

al comma 2, le parole: «Il termine del 31 ottobre» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il termine»; *e le parole:* «è differito al 31 dicembre 1995; è altresì differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 ottobre 1995 di cui al comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «è differito al 31 gennaio 1996; è altresì differito al 31 gennaio 1996 il termine di cui al comma 2».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: «comunità montane» *sono inserite le seguenti:* «e loro consorzi»; *e dopo le parole:* «urbanizzazione primaria e secondaria» *sono inserite le seguenti:* «e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo»;

al comma 5, le parole: «alla data del 31 dicembre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; *e le parole:* «30 giugno 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1996».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3346):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dell'interno (CORONAS) il 6 novembre 1995.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 novembre 1995, con pareri delle commissioni I, VI, VIII, IX, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 novembre 1995.

Esaminato dalla V commissione il 15 e il 16 novembre 1995.

Esaminato in aula il 22 e il 28 novembre 1995 e approvato il 29 novembre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2324).

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 7 dicembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 dicembre 1995.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 dicembre 1995.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12 e il 13 dicembre 1995.

Esaminato in aula il 18 dicembre 1995 e approvato il 19 dicembre 1995.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 gennaio 1996.

95G0584

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 1995.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Atesino» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Atesino», «delle Venezie», «Tiroler», «Vallagarina» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione ricadenti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per quanto concerne le indicazioni geografiche tipiche «Vallagarina» anche nell'ambito del territorio della regione Veneto e «delle Venezie» anche nell'ambito del territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha ritenuto di non dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Tiroler» in quanto detta indicazione può creare confusione e comunque foneticamente è parte della denominazione di origine controllata «Sud Tiroler» o «Alto Adige»;

Considerato che il Comitato predetto ha ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Atesino» in quanto detta indicazione non sembra creare confusione con la citata denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «Sud Tiroler»;

Considerato che il Comitato predetto ha ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «delle Venezie» per i territori della provincia autonoma di Trento, della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodità di uso e stata riportata in ciascun parere interessante la provincia autonoma e le regioni predette;

Considerato che il Comitato predetto ha ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Vallagarina» per i territori della provincia autonoma di Trento e della regione Veneto e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodità di uso è stata riportata in ciascun parere interessante la provincia autonoma e la regione predetta;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute, tra le altre, le indicazioni geografiche tipiche «delle Venezie» e «Vallagarina» ed approvati i relativi disciplinari di produzione, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia, e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che con apposita deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con apposita deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica «Atesino» ed all'approvazione del corrispondente disciplinare di produzione in conformità della proposta formulata dal citato Comitato e delle apposite deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Atesino» prodotti nella provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Atesino» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare la indicazione geografica tipica riconosciuta con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare la indicazione geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Atesino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ATESINO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Atesino», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Atesino» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, ad esclusione del vitigno Moscato giallo.

I vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, ad esclusione del vitigno Moscato rosa.

La indicazione geografica tipica «Atesino» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Lagrein, Marzemino, Merlot, Moscato rosa, Pinot nero, Rebo, Schiava, Teroldego, Meunier, Negrara, Pavana, Chardonnay, Moscato giallo, Muller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sylvaner verde, Traminer aromatico, Veltliner, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Kerner, Sauvignon, Trebbiano toscano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

I vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» novello devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Teroldego e/o Lagrein minimo 60%;
Schiava per la restante parte.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Atesino» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiavè, Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana, in provincia di Trento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19,5; per i vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

Cabernet franc, tonnellate 16;

Cabernet Sauvignon, tonnellate 16;

Lagrein, tonnellate 19,5;

Marzemino, tonnellate 17;

Merlot, tonnellate 19,5;

Moscato rosa, tonnellate 12;

Pinot nero, tonnellate 16;

Rebo, tonnellate 17;

Schiava, tonnellate 19,5;

Teroldego, tonnellate 19,5;

Meunier, tonnellate 19,5;

Negrara, tonnellate 19,5;

Pavana, tonnellate 19,5;

Chardonnay, tonnellate 19,5;

Moscato giallo, tonnellate 16;

Muller Thurgau, tonnellate 19,5;

Nosiola, tonnellate 19,5;

Pinot bianco, tonnellate 19,5;

Pinot grigio, tonnellate 19,5;

Riesling renano, tonnellate 18;

Riesling italico, tonnellate 19,5;

Sylvaner verde, tonnellate 18;
Traminer aromatico, tonnellate 18;
Veltliner, tonnellate 19,5;
Bianchetta trevigiana, tonnellate 19,5;
Incrocio Manzoni 6.0.13, tonnellate 18;
Kerner, tonnellate 18;
Sauvignon, tonnellate 18;
Trebbiano toscano, tonnellate 19,5.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Atesino», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» tipologie bianco e rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Atesino», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Atesino» bianco 10%;
«Atesino» rosso 10%;
«Atesino» rosato 10%;
«Atesino» novello 11%;
«Atesino» frizzante 10%, se proveniente da uve Moscato giallo 9%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Atesino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Atesino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7717

DECRETO 22 novembre 1995.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Orcia» per i vini prodotti nel territorio della regione Toscana ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Toscana;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1995 con il quale sono state riconociute le indicazioni geografiche tipiche «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Orcia» per i vini ed i mosti prodotti nella zona di produzione ricadente nel territorio della regione Toscana;

Visto il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata riguardante i vini prodotti nel territorio della regione Toscana e la proposta, dallo stesso Comitato formulata, del corrispondente disciplinare di produzione, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che con apposita deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con apposita deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini

da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Considerato che il Comitato predetto ha stabilito di aumentare di una quantità non superiore al 20% i limiti massimi di produzione uva/ettaro previsti nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella regione Toscana, in quanto tali limiti risultano notevolmente inferiori alle produzioni massime ottenibili e generalmente prossimi ai valori medi delle produzioni stesse;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra riportata ed all'approvazione del corrispondente disciplinare di produzione in conformità della proposta formulata dal citato Comitato e delle apposite deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Orcia» prodotti nella regione Toscana.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Orcia» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare la indicazione geografica tipica riconosciuta con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare la indicazione geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Orcia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ORCIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Orcia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Orcia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nelle tipologie novello.

La indicazione geografica tipica «Orcia» rosso è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese, con un minimo del 50%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.

Possono altresì concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Orcia» bianco è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano e Malvasia, da soli o congiuntamente, con un minimo del 50%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.

La indicazione geografica tipica «Orcia» novello è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese e Canaiolo, con un minimo del 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Orcia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di San Quirico d'Orcia e Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, nella regione Toscana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Orcia» bianco e rosso a tonnellate 12.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Orcia», devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Orcia» bianco 10,5%;

«Orcia» rosso 11,5%;

«Orcia» novello 10,5%.

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Orcia», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Orcia» bianco 11%;

«Orcia» rosso 12%;

«Orcia» novello 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Orcia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Orcia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7718

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 dicembre 1995.

Disposizioni per la concessione, per l'anno 1996, di anticipazioni alle imprese fornitrici di beni o di servizi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, sesto e settimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visti i decreti 10 gennaio 1989 e 22 marzo 1989, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989 e n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto il decreto 2 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 dicembre 1994;

Considerato che l'art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, disciplina autonomamente l'anticipazione del prezzo contrattuale in materia di lavori pubblici;

Ritenuta l'opportunità di consentire, anche per l'anno 1996, la concessione, limitatamente alle imprese fornitrici di beni o di servizi, dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 10%;

Decreta:

Art. 1.

L'anticipazione, pari al 10% del prezzo contrattuale, che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché gli enti locali, gli altri enti pubblici e gli istituti e aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione, possono concedere alle imprese fornitrici di beni o di servizi, stabilita dal decreto ministeriale 2 novembre 1994, richiamato nelle premesse, è confermata per l'anno 1996.

Roma, 7 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7722

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 18 dicembre 1995.

Aggiornamento della nota 37 riportata nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il proprio provvedimento 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1995, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 1995 la possibilità di dispensazione, in regime di Servizio sanitario nazionale, delle specialità medicinali elencate nella nota 37, da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico;

Ritenuto di dover prorogare al 30 giugno 1996 la possibilità di dispensazione in farmacia delle specialità medicinali elencate nella nota 37;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 27 novembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1996, le specialità medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, possono essere dispensate, in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico, in alternativa alla dispensazione da parte delle strutture pubbliche.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1995

p. Il Ministro della sanità
Il Presidente della C.U.F.
CONDORELLI

95A7709

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di consumo Borgo Roma a r.l.», in Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1988 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa di consumo Borgo Roma a r.l.», con sede in Verona, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Silverio Guidetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1990 con il quale è stato nominato commissario liquidatore la dott.ssa Laura Marinoni, in sostituzione del dott. Silverio Guidetti, revocato per non aver dato corso alla procedura;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1991 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Sergio Veghini, in sostituzione della dott.ssa Laura Marinoni, che non aveva accettato l'incarico;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1994 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Enzo De Cortes, in sostituzione del dott. Sergio Veghini, revocato per non aver avviato la procedura;

Vista la nota del 20 maggio 1995 con la quale il dott. Enzo De Cortes ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto che l'avvio della procedura si rende necessario per consentire l'attivazione del tentativo di conciliazione ex art. 410 del codice di procedura civile;

Ravvisata la necessità di provvedere, per i motivi sopra esposti, alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Virgilio Cuniglio, nato a Trieste il 29 luglio 1938 e residente a Preganziol (Treviso) in via Virgilio n. 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di consumo Borgo Roma a r.l.», con sede in Verona, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 settembre 1988, in sostituzione del dott. Enzo De Cortes, dimissionario.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A7715

DECRETO 10 ottobre 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «San Giovanni Battista», in Ossi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1988 con il quale la società cooperativa agricola «San Giovanni Battista», con sede in Ossi (Sassari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Vincenzo Monaco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario liquidatore non ha mai, nonostante formale diffida, provveduto a fornire notizie circa il corso della procedura, secondo il disposto dell'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ravvisata la necessità di provvedere, per il motivo sopra esposto, alla revoca e alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Monaco, nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «San Giovanni Battista», con sede in Ossi (Sassari), con decreto ministeriale 16 aprile 1988, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Il dott. Erasmo Meloni, nato a Sassari il 16 settembre 1942 e residente in Sassari, viale Italia n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «San Giovanni Battista», con sede in Ossi (Sassari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 16 aprile 1988.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A7716

DECRETO 11 dicembre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «M.G.L. - Società cooperativa a r.l.», in Lucera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 13 aprile 1995 nei confronti della società cooperativa «M.G.L. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lucera (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «M.G.L. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Di Bitonto Francesco in data 20 giugno 1991, rep. n. 36780, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Valendino Michele, nato a Barletta il 10 luglio 1960, con studio in corso Vittorio Emanuele, 28, Foggia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

95A7713

DECRETO 11 dicembre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Carma - Cooperativa allevatori razza marchigiana in Appennino - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Senigallia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 14 giugno 1995 nei confronti della società cooperativa «Carma - Cooperativa allevatori razza marchigiana in Appennino - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Senigallia (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Carma - Cooperativa allevatori razza marchigiana in Appennino - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito notaio dottor Francesco Paolo Poeti in data 29 maggio 1987, rep. n. 58160, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Di Paolo, nato ad Ancona il 3 agosto 1950, con studio in via Pizzecolli, 11, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

95A7714

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 dell'8 ottobre 1995 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1995), **coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Si riporta anche il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.

3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi stabiliti, è prorogato al 30 giugno 1996».

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Contributi in favore degli enti locali

1. Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 2, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-bis. *Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa.*

4. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di luglio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei

posti, di cui al comma 14, dell'articolo 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione del bando di concorso.

Art. 2.

Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice

1. Per consentire il pagamento delle forniture di energia elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1° gennaio 1991-26 agosto 1992 in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni colpiti dal terremoto del Belice ed indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700 milioni per l'anno 1995.

2. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL, nei limiti delle fatture rimaste insolute, provvedono i prefetti, a valere sui fondi a tal fine accreditati dal Ministero dell'interno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Trasferimenti erariali agli enti locali

1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.

2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, *valide* per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti:

a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;

b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo è ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed è reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica;

c) modifiche derivanti da eventuali errori.

4. Restano comunque fermi i contributi minimi garantiti e le detrazioni già compiute, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, con le correzioni di cui al comma 9.

5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996.

6. Le somme riscosse dai concessionari per ICI relativa all'anno 1993 e dagli stessi versate alle apposite contabilità speciali, per le quali non è possibile effettuare il riparto tra Stato e comuni per mancanza dei dati necessari, sono, su segnalazione dei concessionari medesimi, interamente devolute allo Stato, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari, secondo le modalità indicate, al comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del successivo 13 luglio. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

7. Gli interessi maturati sui conti correnti postali intestati ai concessionari, relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993, e dai concessionari medesimi versati alle apposite contabilità speciali, sono interamente devoluti allo Stato secondo le modalità indicate al comma 2, dell'articolo 4, del decreto interministeriale di cui al comma 6. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

8. Le somme affluite, a titolo di ICI relativa all'anno 1993 dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sul conto corrente postale o bancario intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, nonché i relativi interessi maturati sui conti medesimi, sono interamente devolute allo Stato qualora non sia possibile individuare il comune destinatario. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un

ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995.

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante utilizzo, per lire 28.000 milioni, dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, per lire 25.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

11. Restano altresì definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale, per gli anni 1994 e 1995, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

12. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995 le parole: «è fissato in sette anni ed» sono soppresse.

13. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati.».

14. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, è sostituita dalla seguente:

«*b)* i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:

comuni con meno di 500 abitanti;

comuni da 500 a 999 abitanti;

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

comuni da 500.000 abitanti e oltre;».

15. Dopo la lettera *h-bis)* del comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, aggiunta dal comma 5 dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.».

16. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti il fabbisogno standardizzato delle province è raffrontato alle risorse generali costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, nonché da un importo pari alla detrazione operata sui trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione di tributi a favore delle province.

17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *c)*, e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera *a)*, è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.

18-bis. *Le risorse assegnate per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1973, n. 637, recante destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, affluiscono al fondo nazionale speciale per gli investimenti*

degli enti locali di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non possono essere inferiori al 15 per cento dei proventi stessi. È abrogato il terzo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 637 del 1973. La quota destinata all'amministrazione provinciale di Como non può essere comunque inferiore al 15 per cento.

Art. 3-*bis*.

Titoli obbligazionari degli enti locali

1. *All'articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono soppresse le parole: «È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto».*

Art. 4.

Copertura dei trasferimenti statali agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 1996, a modifica di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, le addizionali erariali ivi previste sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. La predetta modifica non comporta alcuna variazione del volume complessivo dei trasferimenti statali spettanti agli enti locali, che resta determinato sulla base delle disposizioni recate dalla normativa concernente la finanza locale per gli anni 1996 e seguenti.

Art. 5.

Perdite delle aziende degli enti locali e mutui

1. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e al comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni. dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 310 del 1990.

3. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

3-bis. *Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:*

«2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato dallo Stato direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993. La quota di spettanza di ciascuna regione è attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla regione che erogherà il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato».

4. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

5. La concessione dei mutui di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, *e dei mutui di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e successive modificazioni,* e la novazione soggettiva di mutui della specie già concessi, può avvenire, in aggiunta ai soggetti già individuati dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

6. *Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui.* Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale concesso sul mutuo.

7. A decorrere dall'esercizio 1996, a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati, sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione formale del mutuo o la stipula del contratto. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario, con la medesima valuta 31 dicembre.

8. Le disposizioni *di cui ai commi 6 e 7* si estendono ai mutui della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. *Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995.*

9. I mutui degli enti locali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale di *previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica* e con le altre istituzioni creditizie successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

Art. 5-*bis*.
Ammortamento mutui

1. *All'articolo 46-*bis *del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «nel corso dell'esercizio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «sino ad esaurimento»;*

b) *al comma 2, le parole: «del 31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 marzo di ogni anno»; e le parole: «30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre dell'anno precedente».*

Art. 6.
Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinerà limiti e condizioni, può partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

1-bis. *Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.*

Art. 7.
Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia

1. In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di ulteriori lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli interventi di cui alle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, secondo il riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti in ragione di lire 6.410 milioni e di lire 12.775 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di lire 3.326 milioni e di lire 5.703 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto, di lire 7.126 milioni e di lire 13.460 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di lire 476 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, di lire 950 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Cà Foscari, di lire 237 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e di lire 475 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 19.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 55.500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
Proroga termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

1. *Il termine per l'emanazione del regolamento* previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:

a) il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato al *30 giugno 1996*. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della *seconda rata* 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali;

b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è fissato per la prima volta al *30 aprile 1996*;

c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, è prorogato al *31 maggio 1996*;

d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono così prorogate:

1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);

3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

4) anno 2000 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

e) la gradualità nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è così modificata:

1) per il 1997 il 6 per cento del valore;

2) per il 1998 il 12 per cento del valore;

3) per il 1999 il 18 per cento del valore;

4) per il 2000 il 24 per cento del valore;

f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.

Art. 9.

Bilanci di previsione

1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 è deliberato *entro il 31 gennaio 1996* secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Conseguentemente:

a) le spettanze di contributi erariali agli enti locali per il triennio 1996-1998, di cui agli articoli 36, 37, 39 e 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono comunicate agli enti locali attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di novembre 1995;

b) gli stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, allegato al bilancio annuale 1996, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995;

c) le disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 77 del 1995 si applicano dal *1° febbraio 1996*;

d) entro il termine di sette giorni successivi alla deliberazione del bilancio 1996 la giunta provvede ad individuare per ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 27 e comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 77 del 1995; *nel caso in cui la deliberazione non sia adottata, la competenza ad assumere gli atti di gestione riguardo all'entrata ed alla spesa rimane attribuita alla giunta dell'ente locale.*

2. *Il termine* previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996 *è differito al 31 gennaio 1996; è altresì differito al 31 gennaio 1996 il termine di cui al comma 2* dell'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio

1. A valere sulle residue disponibilità della legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane *e loro consorzi* in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria *e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità.* L'onere di ammortamento dei mutui resta a carico dello Stato, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 458 del 1988.

2. Ai fini del presente decreto, per maggior onere di acquisizione di aree si intende la differenza tra l'originaria previsione di spesa, contenuta nel quadro economico del progetto dell'opera pubblica, approvato nei modi di legge, indipendentemente dal fatto che la somma sia stata erogata o meno, e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto, sulla base dei seguenti atti definitivi:

a) perizie di stima, emesse ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) transazioni giudiziali o extragiudiziali;

c) sentenze esecutive;

d) accordi per la cessione volontaria del bene.

2-bis. *Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali.*

3. I mutui possono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della documentazione di cui al comma 2, nonché della dichiarazione del segretario dell'ente, relativa al riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

3-bis. *I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo.*

4. Qualora l'acquisizione delle aree sia anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, non opera la decadenza di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, se alla data del 15 luglio 1991 era in corso un procedimento giurisdizionale.

5. Gli atti di cui al comma 2 devono essere definitivi *trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* mentre l'approvazione di progetti delle opere deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha fissato i nuovi criteri di determinazione del valore delle aree destinate alle opere pubbliche. Il riconoscimento del debito deve essere stato effettuato entro il *30 giugno 1996.*

6. Qualora l'importo delle richieste di mutuo risulti superiore alle residue disponibilità di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, la quota di mutuo ammortizzabile a carico dello Stato è determinata con criterio proporzionale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A7741

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 307ª seduta pubblica per venerdì 29 dicembre 1995, alle ore quindici e trenta, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

95A7847

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 dicembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1589,23
ECU	2021,82
Marco tedesco	1100,96
Franco francese	321,06
Lira sterlina	2447,41
Fiorino olandese	983,31
Franco belga	53,582
Peseta spagnola	12,996
Corona danese	284,27
Lira irlandese	2528,46
Dracma greca	6,657
Escudo portoghese	10,521
Dollaro canadese	1164,70
Yen giapponese	15,482
Franco svizzero	1365,79
Scellino austriaco	156,45
Corona norvegese	249,49
Corona svedese	238,93
Marco finlandese	364,13
Dollaro australiano	1177,62

95A7846

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Simma, con sede in Cuggiono (Milano) e unità di Cuggiono (Milano).

Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste è autorizzata, nei limiti di spesa indicati dall'azienda e quantificati in L. 281.396.512, la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore di 32 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simma, con sede in Cuggiono (Milano) e unità di Cuggiono (Milano), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 28 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995, della ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. Cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 19 settembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. Cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Catania, per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Carrozzeria Rotundo, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unità di Marcellinara (Catanzaro).

Parere comitato tecnico del 4 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale dell'11 novembre 1994 con effetto dal 23 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carrozzeria Rotundo, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unità di Marcellinara (Catanzaro), per il periodo dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Tribunale del 23 luglio 1993 n. 54.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 febbraio 1996, della ditta S.p.a. F.lli De Santis, con sede in Montemiletto (Avellino) e unità di Montemiletto (Avellino).

Parere comitato tecnico del 5 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli De Santis, con sede in Montemiletto (Avellino) e unità di Montemiletto (Avellino), per il periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 27 febbraio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 27 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli De Santis, con sede in Montemiletto (Avellino) e unità di Montemiletto (Avellino), per il periodo dal 27 agosto 1995 al 26 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1995 con decorrenza 27 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 5 novembre 1993 al 4 maggio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari e unità di Altamura (Bari), Brindisi e Modugno (Bari).

Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 5 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari e unità di Altamura (Bari), Brindisi e Modugno (Bari), per il periodo dal 5 novembre 1993 al 4 maggio 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 12 settembre 1991.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 novembre 1994 al 29 novembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Corsico (Milano).

Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995;

Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1994 con decorrenza 30 novembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1995 con decorrenza 30 maggio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, già Cartiera di Marzabotto, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Marzabotto (Bologna).

Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 20 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, già Cartiera di Marzabotto, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 29 dicembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unità di Ferrandina (Matera).

Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unità di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unità di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1° giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Eboli (Salerno).

Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Eboli (Salerno), per il periodo dal 21 aprile 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

Con esclusione operai di cantiere e fine lavori,

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Eboli (Salerno), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

Con esclusione operai di cantiere e fine lavori;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17902/16 del 16 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 13 settembre 1994, della ditta S.p.a. Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unità di Genova Cornigliano e Montecatini Terme (Pistoia) e uffici di Milano.

Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unità di Genova Cornigliano e Montecatini Terme (Pistoia) e uffici di Milano, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 dicembre 1994, n. 16254/5;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unità di Genova Cornigliano e uffici di Milano, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 giugno 1995, n. 18093/4;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italeco, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995;

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi urbani, con sede in Roma e unità di Roma e Milano, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995;

6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metroroma, con sede in Roma e unità site nella regione Lazio (Roma), per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 7 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 novembre 1994 al 23 maggio 1995, della ditta S.p.a. Kinghino, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 23 febbraio 1994, con effetto dal 24 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Kinghino, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 24 novembre 1994 al 23 maggio 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 24 novembre 1993, n. 17/1993.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 marzo 1995 al 26 marzo 1996, della ditta S.p.a. Ies elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ies elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma, per il periodo dal 27 marzo 1995 al 26 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 27 marzo 1995.

Art. 9, comma 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 ottobre 1995 con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edilsonda costruzioni generali, con sede in Roma e unità di Altare (Savona) (n. 2 unità), Chiusi della Verna (Arezzo), Cir Doria (Genova) (n. 2 unità), Priero (Cuneo), Tarsia - Paola (Cosenza) (n. 2 unità), Valda (Trento), per il periodo dal 13 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 13 agosto 1995;

4) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Italiana progetti, con sede in Roma e unità di Roma (n. 2 unità) e Segrate (Milano).

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italiana progetti, con sede in Roma e unità di Roma (n. 2 unità) e Segrate (Milano), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995, della ditta S.r.l. Solomoda, con sede in Salerno e unità di Salerno.

Parere comitato tecnico dell'11 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Solomoda, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1995 con decorrenza 6 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano e unità di San Pellegrino Terme (Bergamo) e uffici di Milano per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 9 marzo 1995 al 17 giugno 1995, della ditta S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e unità di Lallio (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 4 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 14 luglio 1995 con effetto dal 9 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e unità di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 9 marzo 1995 al 17 giugno 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 9 marzo 1994.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 14 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mundi Riso, con sede in Milano e unità di Vercelli, per il periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1995 con decorrenza 14 maggio 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Computervision Italia, con sede in Segrate (Milano) e unità di Genova, Napoli, Roma, Segrate (Milano) e Torino, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio dei Dogi, con sede in Cologna Veneta (Verona) e unità di Cologna Veneta (Verona), per il periodo dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 12 marzo 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18703/5 come da nota URLMO di Verona del 23 ottobre 1995, n. 24886;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1° febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Frendo, con sede in Avellino e unità di Orzinuovi (Brescia), per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza 1° agosto 1995;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Austin Italia, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 2 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 2 luglio 1995;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amc-Sprea, con sede in Milano e unità di Borsano di Busto Arsizio (Varese), Castelseprio (Varese), Venegono Superiore (Varese), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza 30 luglio 1995;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 1° gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unità di Berzo Inferiore (Brescia), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana, con sede in Milano e unità di Robbio Lomellina (Pavia), per il periodo dal 18 aprile 1995 al 16 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazioneaziendale, relativa al periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Valle Olona (Varese) e Venegono Inferiore e Superiore (Varese).

Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Valle Olona (Varese) e Venegono Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 6 gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. R.P. Scherer, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Lodi (Milano).

Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.P. Scherer, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Lodi (Milano), per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 23 maggio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.P. Scherer, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Lodi (Milano), per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cos.Va., con sede in Biandronno (Varese) e unità di Biandronno (Varese), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1995 con decorrenza 30 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con esclusione del personale di cantiere;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria (Varese) e fonderia di Cavaria (Varese) e unità di Oggiona S. Stefano (Varese), per il periodo dal 13 agosto 1995 al 12 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 13 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 28 novembre 1994 al 27 novembre 1995, della ditta S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano e unità di Novedrate (Como).

Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano e unità di Novedrate (Como), per il periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 28 novembre 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano e unità di Novedrate (Como), per il periodo dal 28 maggio 1995 al 27 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1995 con decorrenza 28 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag Kgs), con sede in Napoli e unità di Baranzate di Bollate (Milano), filiali di Bologna, Roma, Napoli e Catania, Venaria Reale (Torino), Padova e Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unità di Asti, Milano e None (Torino), per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995, con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Publicitas, con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 24 dicembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1994 al 3 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Torcitura di Borgomanero, con sede in Borgomanero (Novara) e unità di Borgomanero (Novara).

Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Torcitura di Borgomanero (Novara), con sede in Borgomanero (Novara) e unità di Borgomanero (Novara), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 11 luglio 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995, con effetto dal 22 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cetem, con sede in Lodi (Milano) e unità di Lodi (Milano), per il periodo dal 20 maggio 1995 al 19 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1995 con decorrenza 22 febbraio 1995.

- Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip-Siat, con sede in Leffe (Bergamo) e unità di Albino (Bergamo) e Leffe (Bergamo), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unità di Cene (Bergamo), dal 1° aprile 1995 in Albino (Bergamo), dal 1° aprile 1995 in Leffe (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unità di Cene (Bergamo), dal 1° aprile 1995 in Albino (Bergamo), dal 1° aprile 1995 in Leffe (Bergamo), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18704/10;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unità di Cene (Bergamo), dal 1° aprile 1995 in Albino (Bergamo), dal 1° aprile 1995 in Leffe (Bergamo), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A7728-95A7729

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 1994, n. 265, recante il regolamento concernente la commercializzazione di alimenti provenienti da Stati membri della Comunità europea od originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, contenenti additivi alimentari.

Imprese	Prodotti	Paesi di provenienza
Nestlè italiana - Viale G. Richard n. 5 - Milano	*a)* Dessert al gusto di vaniglia con pezzi di pera ricoperto al cioccolato contenente: — E 472b esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi alla dose di 6 g/kg — E 1422 - (amido modificato n. 14) adipato di amido acetilato alla dose di 20 g/kg — E 1442 fosfato di diamido idrossipropilato alla dose di 10 g/kg	Gran Bretagna e Francia
	b) Preparato per salse disidratato contenente E 627 guanilato disodico ed E 631 inosinato disodico alla dose di 500 mg/kg da soli o in combinazione fra loro	Francia
	c) Minestre preparate commercializzate nelle seguenti tipologie: — crema con asparagi — crema con funghi — zuppa alla pescatora — zuppa di cipolle — zuppa di verdure contenenti gli additivi E 150 caramello alla dose di 0,5 gr/litro (limitatamente a crema con funghi e zuppa di cipolle) E 412 farina di semi di guar alla dose di 4 gr/litro (per tutte le tipologie citate) E 440 pectina alla dose di 1 gr/litro (per tutte le tipologie citate)	Francia
	d) Dessert preparati per mousse contenente: — E 401 alginato di sodio alla dose di 0,2 - 0,4 g/kg — E 472a esteri acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi alla dose di 2,5 - 4,5 g/kg — E 1412 fosfato di diamido (amido modificato n. 11) alla dose di 18 - 22 g/kg	Francia

Imprese	Prodotti	Paesi di provenienza
Bayernland S r.l. - Via Giovo n 109 - Vipiteno (Bolzano)	Formaggio fuso contenente: E 339 ortofosfati di sodio E 340 ortofosfati di potassio E 341 ortofosfati di calcio E 450a pirofosfati di sodio e potassio E 450b trifosfati di sodio e potassio E 450c polifosfati di sodio e potassio alla dose di 20 g/kg (espresso come P_2O_5)	Germania
Arimpex industrie alimentari S r.l. - Via Migliara 45 - fraz. Borgo Grappa (Latina)	Senape contenente: E 224 potassio metabisolfito alla dose di 250 mg/kg	Olanda
Warner Lambert Canada inc - Via C Colombo 1 - Lainate (Milano)	*a)* Caramelle contenenti E 325 sodio lattato alla dose tra 0,06% e 0,062%	Gran Bretagna
	b) Caramelle contenenti E 133 blu brillante FCF alla dose di 17 mg/kg	Gran Bretagna
Ventura S p a. - Via Santuario della Guardia 88/F - Genova	Uva secca sultanina contenente E 220 anidride solforosa alla dose di 750 mg/kg	Grecia
Unilever Italia S p a - Via Nino Bonnet 10 - Milano	Salsa emulsionata contenente E 385 etilendiamminotetra-cetato di calcio disodico (EDTA) alla dose di 75 mg/kg	Olanda
Valsoia S p a - Via I. Barozzi 4 - Bologna	Condimento vegetale a base di grassi emulsionati contenente: — E 306 estratti d'origine naturale ricchi in tocoferoli alla dose di 0,06% (calcolato sui grassi totali) — E 322 lecitina di soia alla dose del 3% (calcolato sui grassi totali)	Belgio
CPC Italia - Via dei Giardini 16 - Milano	*a)* Crema di piselli contenente E 320 butilidrossianisolo nell'ingrediente «grasso animale» alla dose dello 0,01%	Francia
	b) Preparato per purè di patate in fiocchi completo di latte contenente: — E 450 pirofosfato disodico alla dose dello 0,4% — E 471 mono e digliceridi degli acidi grassi alla dose dello 0,8%	Germania
LIDL Italia - Stradona Padovana, 8 - Località Lamacchia - Arcole (Verona)	*a)* Prodotto dolciario a base di formaggio magro e frutta contenente E 1422 adipato di diamido acetilato (amido modificato n. 14) alla dose del 2%	Germania
	b) Snack a base di patate contenente: — E 1412 fosfato di diamido (amido modificato n. 11) alla dose del 15,6% — E 322 lecitina alla dose dello 0,4%	Germania
Molkerei Alois Muller GmbH & C. - Zollerstraße 7 - D - 86850 Aretsried Germania	Yogurt alla frutta commercializzati nelle seguenti tipologie: — mandarino - arancia — frutti di bosco — ananas - pesca contenenti, fra l'altro, gelatina animale alla dose dello 0,12%	Germania

95A7682

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 1° giugno 1995 concernente: «Specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1995).

Nell'allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe, a pag. 52, deve essere annullata la seguente specialità medicinale: «NEOCORTOVOL», inserita erroneamente, per la quale risulta, invece, pervenuta la domanda di rinnovo A.I.C. nei termini previsti dal decreto legislativo n. 178/1991.

95A7667

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108.

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300